





DC/bb
ZCIR0704/2017

Erba, 21 luglio 2017

Pagina	
1	PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE "PRESTO" Introduzione dei nuovi voucher per imprese e famiglie/privati. Circolare INPS.
Per info: Dott. Roberto Pagani	 r.pagani@cavadini-marelli.it
	 +39 031 647811

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 144 del 23 giugno) è entrata in vigore la Legge n. 96 del 21.06.2017 di conversione della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017). La novità più importante per il lavoro è l'introduzione dei cosiddetti **nuovi voucher**, ovvero della prestazione occasionale **Presto** (per le aziende con meno di 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato) e del Libretto Famiglia (per privati/famiglie). I voucher aboliti lo scorso marzo vengono dunque reintrodotti, seppure con una diversa veste, per far fronte alla lacuna normativa causata dalla repentina cancellazione delle norme di regolamentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.

Limiti. La nuova norma prevede la detassazione completa delle prestazioni occasionali, ma resta l'obbligo di copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica. **Ciascun lavoratore** non potrà percepire più di 5 mila Euro in lavoro occasionale di cui al massimo 2.500 Euro da uno stesso committente. **Ogni committente** ha un limite di spesa annua per lavoratori occasionali pari a 5 mila Euro, e per uno stesso lavoratore un limite di 2.500 Euro l'anno. Il tetto dei 5 mila Euro annui aumenta di un quarto (a 6.250 Euro) se la prestazione viene da pensionati, giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università, disoccupati, percettori di reddito di inclusione (REI) o di altri sussidi di sostegno. Tali importi sono da considerarsi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, quindi sono le somme esatte che ricevono i lavoratori.

Valore minimo orario dei voucher Presto è di 9 Euro; i contributi (nella misura del 33% del compenso, ovvero 2,97 Euro) e INAIL (3,5%) sono a carico del lavoratore. L'importo lordo dei voucher Presto è quindi di 12 Euro.

Per accedere alle prestazioni datori di lavoro e lavoratori devono registrarsi nella apposita piattaforma informatica INPS. Solo per il Libretto Famiglia gli adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato. L'impresa deve quindi versare, attraverso la piattaforma informatica, le somme che intende utilizzare per pagare i lavoratori occasionali. L'1% degli importi viene destinato "al finanziamento degli oneri gestionali", ovvero all'INPS.

Attivazione. Le aziende devono trasmettere attraverso la piattaforma INPS (accedendo con proprio PIN INPS o con SPID e CNS) o tramite contact center INPS (gratuito da telefono fisso 803164 o con tariffa da mobile 06 164164: anche in questo caso sono necessari PIN INPS o SPID e CNS) e **almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione** una dichiarazione con i dati anagrafici e identificativi del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio e termine della prestazione, il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 Euro e per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata. Al termine della procedura l'azienda riceve una conferma tramite sms o mail. Non è più prevista — per il momento — la possibilità di attivazione presso tabaccai e banche.

Qualora la prestazione non abbia luogo entro 3 giorni dalla data comunicata il datore deve revocare la dichiarazione al fine di evitare che l'Inps paghi la prestazione e accrediti i contributi.



Studio Associato
Cavadini Cavadini Marelli

Circolare informativa per i Clienti

Pagamento al lavoratore. L'INPS eroga i compensi al lavoratore entro il 15 del mese successivo alla prestazione mediante accredito su conto corrente o bonifico presso le Poste (però con oneri aggiuntivi a carico del lavoratore). I contributi previdenziali e INAIL sono accreditati direttamente dall'INPS.

Sanzioni. In caso di superamento dei limiti previsti di reddito o temporali (280 ore in un anno) il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di mancata comunicazione preventiva la sanzione amministrativa prevista varia da 500 a 2.500 Euro per prestazione giornaliera di cui sia stata accertata la violazione.

Potete accedere [qui](#) alla **Circolare INPS**.

Siamo come sempre a Vostra disposizione per maggiori informazioni.

Cordiali saluti.